

ACCERTAMENTO

Le cause di esclusione dagli Isa precludono i benefici premiali

di **Sandro Cerato**

Per i **soggetti che esercitano sia un'attività d'impresa che un'attività di lavoro autonomo** l'accesso ai benefici premiali richiede un **punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per una delle due attività esercitate**, ferma restando l'**inesistenza di cause di esclusione**.

È questo uno dei numerosi chiarimenti che emergono dalla lettura della [circolare 17/E/2019](#) pubblicata nei giorni scorsi in merito ai nuovi **strumenti di affidabilità fiscale** che, a partire dal 2018, **sostituiscono gli studi di settore**.

La circolare dedica ampio spazio alle **diverse cause di esclusione** previste, e nella parte finale contiene delle risposte a quesiti su **temi specifici**, alcuni dei quali assumono particolare interesse.

Più in particolare, è bene ricordare, in primo luogo, che la **presenza di una causa di esclusione impedisce l'accesso ai benefici premiali**, poiché gli stessi richiedono necessariamente l'applicazione dello strumento di **affidabilità fiscale**.

A tale proposito, la sussistenza di una causa di esclusione non richiede nemmeno la compilazione del modello, con l'unica eccezione dei cosiddetti "**multiattività**" (intendendosi per tali i soggetti che svolgono **più attività ricadenti in Isa differenti**, con **ricavi derivanti dalle attività secondarie superiori al 30%** dei ricavi complessivi), per i quali pur essendo richiesta la predetta **compilazione** è in ogni caso **precluso l'accesso ai benefici premiali** (in tale senso arriva la conferma da parte della [circolare 17/E/2019](#)).

Come anticipato, assume particolare interesse un quesito formulato nel documento di prassi dell'Agenzia in relazione alle **condizioni richieste per l'accesso ai benefici premiali in capo a quei contribuenti che svolgono due attività** (una d'impresa e l'altra di lavoro autonomo).

Nel quesito si ipotizzano le seguenti situazioni:

1. **per una delle due attività esercitate non risulta approvato alcun Isa** (mentre per l'altra attività risulta approvato e non sussistono cause di esclusione);
2. per una delle due attività, pur essendo approvato l'Isa, risulta **applicabile una causa di esclusione** (mentre per l'altra risulta approvato e non sussistono cause di esclusione);
3. il **contribuente presenta gli Isa ai soli fini di acquisizione dei dati** (in quanto è un soggetto cd. "multiattività").

Secondo l'Agenzia delle entrate, nel **caso sub 1)** il contribuente può **accedere ai benefici premiali** laddove, per l'attività per la quale applica gli Isa, abbia raggiunto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8**, mentre nel **caso sub 2)** gli è **precluso l'accesso ai predetti benefici** a prescindere dal livello di affidabilità raggiunto.

In buona sostanza, l'Agenzia ritiene che la **presenza di una causa di esclusione** per una delle due attività "condiziona" anche l'altra attività, nonostante per quest'ultima sia approvato e effettivamente applicato l'Isa.

Diversamente, nel **caso sub 1)** la **presenza di un'attività per la quale non risulti approvato l'Isa** non comporta alcuna conseguenza sulla possibilità di ottenere i **benefici fiscali** laddove per l'altra attività si ottenga un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8**.

La conclusione cui perviene l'Agenzia è discutibile poiché, pur in presenza di un'attività per la quale il contribuente raggiunge un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8**, non è sempre possibile fruire di alcun **beneficio premiale**, dovendosi verificare l'altra attività esercitata dal contribuente. Se per quest'ultima **non risulta alcun Isa approvato** non vi è alcuna conseguenza, mentre se sussiste una **causa di esclusione** quest'ultima influenza anche l'altra attività svolta dal contribuente.

Per quanto riguarda infine il **caso sub 3)**, trattandosi, come già detto, di un **soggetto multiattività**, la **compilazione del modello è richiesta ai soli fini di acquisizione dei dati** ma il **software** non attribuisce alcun **livello di affidabilità fiscale**. Ne consegue che **alcun beneficio premiale può essere fruito dal soggetto**.

Seminario di specializzazione

**D.L. "CRESCITA": LE NOVITÀ 2019 PER
LE IMPRESE E LE PERSONE FISICHE**

Scopri le sedi in programmazione >